



GDAP-0476606-2011

PU-GDAP-1e00-19/12/2011-0476606-2011

Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio per le Relazioni Sindacali

Prot.n.

Ai rappresentanti delle OO.SS. Comparto Sicurezza, Ministeri e Dirigenza

S.A.P.Pe.	C.G.I.L.-F.P.	SI.DI.PE.
O.S.A.P.P.	C.I.S.L.-F.P.S. e F.N.S.	FP CIDA
U.I.L. - P.A./P. P. -	U.I.L. - P. A.	D.I.R.S.T.A.T.
Si.N.A.P.Pe.	C.O.N.F.S.A.L.-U.N.S.A.	FED. ASSOMED - SIVEMP
C.I.S.L.-F.N.S.	R.D.B.- P.I.	
U.G.L. Polizia Penitenziaria	F.L.P.	
F.S.A C.N.P.P.	FEDERAZIONE INTESA	
C.G.I.L.-F.P.	D.P.S.	<u>LORO SEDI</u>

E p.c. **Alla Direzione Generale del Personale
e della Formazione - S E D E**

OGGETTO: Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012, ex legge finanziaria) approvata in via definitiva dal Parlamento il 12.11.2011 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n. 265.

Si trasmette, per opportuna informativa, la Lettera Circolare GDAP-0473173-2011 del 16.12.2011 della Direzione Generale del Personale e della Formazione, relativa alla materia in oggetto.

II DIRETTORE DELL'UFFICIO



Super Cop Dep

14-12-2011

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Lettera Circolare



GDAP-0473173-2011

PU-GDAP-1a00-16/12/2011-0473173-2011

Ai Signori Direttori Generali
SEDE

Al Signor Direttore dell'Istituto Superiore
di Studi penitenziari
ROMA

Ai Signori Provveditori Regionali
LORO SEDI

Al Signor Direttore dell'Ufficio del Capo
del Dipartimento
SEDE

Al Signor Direttore del Centro Amministrativo
"Giuseppe Altavista"
ROMA

Al Signor Direttore del
Gruppo Operativo Mobile
ROMA

Ai Signori Direttori delle Scuole di Formazione
LORO SEDI

Ai Signori Direttori dei Magazzini Vestiario
LORO SEDI

Al S.A.D.A.V
ROMA

Servizio Bilancio e Contabilità



Ministero della Giustizia

OGGETTO: Legge 12 novembre 2011, n. 183 (**Legge di stabilità 2012**, ex legge finanziaria) approvata in via definitiva dal Parlamento il 12.11.2011 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n. 265.

§. 1 La legge 12 novembre 2011, n. 183 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012) pubblicata nella GU n. 265 del 14-11-2011 - Suppl. Ordinario n. 234, ha introdotto, tra l'altro, all'art. 4, commi 44 e 98, rilevanti novità in materia di trattamento economico di trasferimento e di missione all'interno del territorio nazionale.

§. 2 Il comma 44, sopprime tutte le indennità e i rimborsi di cui agli articoli 18, 19, 20 e 24 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come adeguati dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, connessi al "trasferimento d'autorità" per il personale appartenente alle pubbliche amministrazioni¹.

In particolare, vengono soppressi l'indennità di trasferta per il tempo impiegato per il viaggio (art. 18), il rimborso delle spese sostenute per il viaggio (art. 19) e quello delle spese per il trasporto di mobili e masserizie (articoli 20 e 24).

In relazione alla specificità dei comparti è stato escluso dall'applicazione della norma il personale del Comparto sicurezza, delle Forze Armate e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Al riguardo, ai fini applicativi, si rammenta che, nell'attesa del perfezionamento delle procedure negoziali previste dal decreto legislativo 15 febbraio 2006 n. 63, il Comparto di riferimento per il personale destinatario della legge 27 luglio 2005, n. 154 continua ad essere quello della Sicurezza.

¹ Art. 4, comma 44, legge 12 novembre 2011, n. 183: "Le indennità e i rimborsi di cui agli articoli 18, 19, 20 e 24 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come adeguati dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, sono soppressi. L'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 21 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come adeguata dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, è dovuta esclusivamente nel caso di effettivo mutamento della residenza del dipendente a seguito del trasferimento da una ad altra sede permanente di servizio. Sono, inoltre, soppressi le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. La disposizione di cui al presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico".



Ministero della Giustizia

§. 3 La disposizione contenuta nel comma 98 del citato art. 4 è diretta, invece, a prevedere, quale ulteriore misura di contenimento della spesa per il pubblico impiego, che il personale delle amministrazioni statali, compreso quello appartenente ai comparti di lavoro in precedenza esclusi, inviato in missione in ambito nazionale è tenuto ad usufruire, per il vitto e per l'alloggio, delle strutture presenti/disponibili nel luogo di svolgimento della missione².

Ne consegue che gli incarichi di servizio fuori sede dovranno essere disposti alle condizioni richiamate dalla novella normativa e che, pertanto, il rimborso "forfetario" della missione, istituito per il "comparto sicurezza" dall'art. 7, comma 9, del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164, non può essere ulteriormente autorizzato quando il personale si rechi in servizio di missione presso strutture dell'Amministrazione (istituti o scuole) munite di servizi alloggiativi e di servizio mensa.

3.1 Anche ai fini predetti, è necessario che le LL.SS.II. provvedano per tutte le articolazioni territoriali e/o centrali di questa Amministrazione a fare compiere una ricognizione delle strutture sotto i determinati profili di:

- a. esistenza
- b. disponibilità in termini:
 - di analogia dell'alloggio rispetto alle categorie (alberghiere) autorizzate per le diverse qualifiche
 - di orari di servizio offerti dalle strutture di ristorazione.

La ricognizione si pone come presupposto per un condiviso ed omogeneo trattamento del personale in missione che si trovi impossibilitato ad avvalersi della struttura dell'Amministrazione.

Questa Direzione Generale, per parte sua, chiederà al competente Dipartimento della Funzione Pubblica l'interpretazione della portata del vincolo introdotto e del requisito di "disponibilità".

² Art. 4, comma 98, legge 12 novembre 2011, n. 183: "Il personale appartenente alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in occasione delle missioni all'interno del territorio nazionale fuori della sede ordinaria di impiego per motivi di servizio, è tenuto a fruire, per il vitto e l'alloggio, delle apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili".



Ministero della Giustizia

§. 4 Si richiama, infine, l'attenzione delle LL.SS.II. che, ai sensi dell'art. 36 della citata legge n. 183/2011, le disposizioni in argomento entreranno in vigore il **primo gennaio 2012**.

Sono abrogate le precedenti disposizioni in contrasto con la presente.

I Signori Provveditori regionali provvederanno a darne la massima diffusione a tutti gli istituti, uffici e servizi del proprio distretto.

Il Signor Direttore dell'Ufficio dell'Organizzazione e Relazioni del Capo del Dipartimento vorrà cortesemente informare gli Uffici dello Staff e le strutture operative.

Si coglie l'occasione, per rinnovare atti di viva considerazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Riccardo Turrini Vita